


D.lgs 195/2005

Accesso del pubblico all'informazione ambientale



Maurizio Trevisani

La normativa in materia di accesso alla informazione ambientale ha avuto una rapida e significativa evoluzione negli ultimi anni. Volendo cercare una motivazione della importanza dell'informazione ambientale e della necessità di garantirne una efficace accessibilità, possiamo rifarci alle premesse della Convenzione di Aarhus¹, ratificata dall'Italia con la legge n.108 del 16/3/2001, che indicano la rilevanza della conoscenza ambientale e della diffusione di tale conoscenza sia per supportare un governo del territorio più efficace e trasparente, sia per influire sul corretto e consapevole uso delle

¹ Le Parti di questa Convenzione,

....

Dichiarando la necessità di proteggere, salvaguardare e migliorare lo stato dell'ambiente e di garantire uno sviluppo duraturo e ecologicamente razionale,

Riconoscendo che una tutela dell'ambiente adeguata è essenziale per il benessere dell'uomo ed anche per godere dei diritti fondamentali, compreso il diritto stesso alla vita,

Riconoscendo anche che ciascuno ha il diritto di vivere in un ambiente adatto a garantire la propria salute e il proprio benessere e il dovere sia individualmente che in associazione con gli altri di tutelare e di valorizzare l'ambiente nell'interesse delle generazioni presenti e future,

Tenendo conto che al fine di essere in grado di fare valere questo diritto e di adempiere a questo dovere, i cittadini devono avere accesso all'informazione, essere abilitati a partecipare al processo decisionale e avere accesso alla giustizia riguardo all'ambiente, rimanendo inteso che possono avere bisogno di un aiuto per esercitare i propri diritti,

Riconoscendo che, nell'ambito dell'ambiente, un miglior accesso all'informazione e la partecipazione maggiore del pubblico al processo decisionale consentono di prendere decisioni migliori e di applicarle in maniera più efficace, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico ai problemi ambientali, gli danno l'opportunità di esprimere le proprie preoccupazioni e aiutano le autorità pubbliche a tenere queste ultime in debito conto,

Cercando così di favorire il rispetto del principio dell'obbligo di rendicontazione e la trasparenza del processo decisionale e di garantire un maggior appoggio del pubblico alle decisioni prese nell'ambito ambientale,

Riconoscendo che è auspicabile che la trasparenza prevalga in tutte le sezioni dell'amministrazione pubblica e invitando gli organi legislativi ad applicare i principi di questa Convenzione nei propri lavori,

Riconoscendo altresì che il pubblico deve conoscere le procedure di partecipazione al processo decisionale per quanto attiene all'ambiente, avervi libero accesso e sapere come utilizzarli,

Riconoscendo inoltre il ruolo importante che i cittadini, le organizzazioni non governative e il settore privato possono avere nel campo della tutela dell'ambiente,

Desiderose di promuovere l'istruzione ecologica al fine di fare capire meglio quello che l'ambiente e lo sviluppo durevole sono e di incoraggiare il grande pubblico a prestare attenzione alle decisioni che hanno delle incidenze sull'ambiente e lo sviluppo duraturo e di partecipare a queste decisioni,

Notando, a tale proposito, che è importante ricorrere ai mass media così come ad altre modalità di comunicazione elettronica e alle altre modalità di comunicazione che faranno il loro ingresso in futuro,

Riconoscendo che è importante che i governi tengano pienamente conto nei loro processi decisionali delle considerazioni legate all'ambiente e che le autorità pubbliche debbano quindi avere a propria disposizione informazioni esatte, dettagliate e aggiornate in materia ambientale,

Sapendo che le autorità pubbliche sono detentrici d'informazioni relative all'ambiente nell'interesse generale,

Ausplicando che il pubblico, comprese le organizzazioni, abbia accesso a meccanismi giudiziari efficaci affinché i loro interessi legittimi siano salvaguardati e la legge venga rispettata,

Notando che è importante informare correttamente i consumatori sui prodotti per consentire loro di fare delle scelte ecologiche in piena cognizione di causa,

Coscienti della preoccupazione del pubblico in merito alla diffusione volontaria di organismi geneticamente modificati nell'ambiente e alla necessità di aumentare la trasparenza e di rafforzare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in questo settore,

Convinte che l'applicazione di questa Convenzione contribuirà a rafforzare la democrazia nella regione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (CEE)

.....

risorse naturali, sia per garantire condizioni e stili di vita più salubri e compatibili con le esigenze delle generazioni future, sia, infine, per perseguire processi decisionali condivisi e basati su una ampia e consapevole partecipazione del pubblico.

Consideriamo che il primo riferimento al diritto di accesso all'informazione in materia ambientale nell'ordinamento interno è rappresentato dalla Legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente.

In particolare l'art. 14, comma 3 della L.349/1986 dispone che "Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione e può ottenerne copia previo rimborso delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata".

Si tratta di una disposizione dalla portata estremamente innovativa, emanata in un momento storico in cui la segretezza era ritenuta indispensabile al corretto funzionamento dell'Amministrazione pubblica, mentre la pubblicità e l'accesso alle informazioni ed alla documentazione amministrativa erano considerate l'eccezione.

Prima della Convenzione di Aarhus, il carattere di specialità della informazione ambientale è stato riconosciuto dalla Direttiva 90/313/CEE, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 25 febbraio 1997 n. 39.

Ed infatti la Direttiva 90/313/CEE, muovendo dal presupposto che una migliore protezione dell'ambiente si realizza attraverso una corretta e libera informazione del cittadino, esclude ogni possibile forma di selezione dei soggetti legittimati, operando un esteso riconoscimento del diritto di accesso che prescinde dall'esistenza e dalla verifica di una qualsivoglia posizione di interesse qualificato.

Il D.Lgs. 39/1997, con il fine di "assicurare a chiunque la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente" (art. 1), stabilisce all'art. 3 che "le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse", ed include nel novero delle informazioni relative all'ambiente "qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività e le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente".

La Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, ha poi portato alla adozione della Direttiva 2003/4/CE ed al D.Lgs 195 del 19 agosto 2005, attuativo della norma comunitaria.

La Convenzione di Aarhus individua, all'articolo 1², tre direttrici fondamentali: garantire i diritti d'accesso all'informazione sull'ambiente, di partecipazione del pubblico al processo decisionale e d'accesso alla giustizia in materia ambientale. La Comunità Europea, tra i firmatari della Convenzione che ha poi recepito con la Decisione del Consiglio 2005/370/CE, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ha poi promulgato la Direttiva 2003/4/CE "sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", la Direttiva 2003/35/CE "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale" e ha elaborato una proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale³ (COM/2003/0624 def. - COD 2003/0246).

² "Al fine di contribuire a tutelare il diritto di ciascuno, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente adatto a garantire la salute e il benessere di ciascuno, ogni Parte garantisce i diritti d'accesso all'informazione sull'ambiente, di partecipazione del pubblico al processo decisionale e d'accesso alla giustizia in materia ambientale conformemente alle disposizioni di questa Convenzione."

³ Art.1: "La presente proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale persegue un duplice obiettivo: in primo luogo intende contribuire all'attuazione della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito denominata "convenzione di Århus"), e in secondo luogo è destinata a rimediare ad alcune carenze nel controllo dell'applicazione del diritto ambientale.

Il Decreto Legislativo 195/2005 recepisce quindi le indicazioni della norma comunitaria e della Convenzione di Aarhus relativamente alla definizione del diritto di accesso alla informazione ambientale, e per meglio comprenderne alcuni aspetti appare interessante una lettura sinottica delle tre fonti normative, considerando anche gli sviluppi delle tecnologie e la sempre crescente sensibilità rispetto alle problematiche ambientali che hanno avuto corso dal 1998 al 2005.

Tabella 1 - Definizione di Informazione ambientale

CONVENZIONE DI AARHUS	DIRETTIVA EUROPEA 4/2003	D.Lgs.195/2005
(art. 2) L'espressione "informazione/i sull'ambiente" indica qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, orale o elettronica o in qualsiasi altra forma materiale e che verta su: a) lo stato degli elementi ambientali quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, le terre, il paesaggio e i siti naturali, la diversità biologica e i suoi componenti, compresi gli organismi modificati geneticamente, e l'interazione tra questi elementi; b) fattori quali le sostanze,	(art. 2) Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente: a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi; b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente,	(art. 2) Ai fini del presente decreto s'intende per: «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri

La convenzione di Århus, firmata dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri nel giugno 1998, si compone di tre pilastri: il primo pilastro attribuisce al pubblico il diritto di accesso alle informazioni ambientali, il secondo garantisce il diritto di partecipare ai processi decisionali e il terzo l'accesso alla giustizia, ossia il diritto di ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale contro gli atti e le omissioni dei privati e delle pubbliche autorità che violano le norme di diritto ambientale. Per contribuire all'attuazione della convenzione sono state adottate due direttive: la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio e la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

Come si è detto, il secondo obiettivo della proposta di direttiva è quello di rimediare ad alcune carenze riscontrate ormai da vari anni nel controllo dell'effettiva applicazione del diritto ambientale. A livello comunitario, l'importanza della partecipazione del pubblico a tale controllo è stata sottolineata in varie occasioni. Le carenze sono tra l'altro dovute all'assenza di un interesse finanziario privato a far rispettare il diritto ambientale, contrariamente ad altri settori del diritto comunitario, come il mercato interno e la concorrenza, nei quali gli operatori economici esigono la corretta applicazione delle norme vigenti. Inoltre l'incapacità di assicurare il pieno rispetto delle norme ambientali può falsare le condizioni di concorrenza tra gli operatori economici e distorcere quindi il funzionamento del mercato interno. Così, a seconda dello Stato membro interessato, gli operatori economici che non adempiono ai loro obblighi ambientali possono trovarsi avvantaggiati dal punto di vista economico nei confronti di coloro che invece rispettano la normativa in vigore.

Di conseguenza, il compito di far rispettare il diritto ambientale spetta principalmente alle autorità pubbliche e dipende da numerosi fattori, quali le risorse a disposizione o l'importanza politica attribuita alla tutela dell'ambiente. Queste differenze creano notevoli disparità tra i vari sistemi nazionali e si traducono in livelli differenti di tutela ambientale, ma soprattutto sono spesso all'origine di controversie tra gli Stati membri, con particolare riferimento alla protezione dei corsi d'acqua internazionali, alla qualità dell'aria o alle emissioni transfrontaliere di sostanze inquinanti.

Inoltre il mancato rispetto del diritto ambientale è troppo spesso dovuto al fatto che la legittimazione ad agire in giudizio è limitata a coloro che subiscono direttamente gli effetti della violazione. Uno dei modi per migliorare l'effettivo rispetto del diritto ambientale consiste quindi nel garantire alle associazioni rappresentative operanti nel campo della tutela dell'ambiente la possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale in materia ambientale. L'esperienza dimostra che il riconoscimento della legittimazione ad agire alle associazioni ambientaliste consente di migliorare l'attuazione del diritto ambientale.”

<p>l'energia, il rumore e le radiazioni e le attività o i provvedimenti, compresi i provvedimenti amministrativi, gli accordi riguardanti l'ambiente, le politiche, le leggi, i piani e i programmi che hanno, o rischiano di avere, delle influenze sugli elementi ambientali che rientrano al punto a) di cui sopra e l'analisi costo-vantaggi nonché le altre analisi e ipotesi economiche utilizzate nel processo decisionale in materia ambientale;</p> <p>c) lo stato di salute dell'uomo, la sua sicurezza e le sue condizioni di vita così come lo stato dei siti culturali e delle costruzioni nella misura in cui sono, o rischiano di essere, alterati dallo stato degli elementi ambientali, dai fattori, dalle attività o dai provvedimenti previsti al punto b) di cui sopra.</p>	<p>che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);</p> <p>c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o attività intese a proteggere i suddetti elementi;</p> <p>d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;</p> <p>e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c); e</p> <p>f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c)</p>	<p>rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);</p> <p>3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;</p> <p>4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;</p> <p>5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);</p> <p>6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vediamo come la Direttiva ed il Decreto Legislativo considerino, come informazioni ambientali, anche quelle relative allo stato del territorio, dei siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, e, tra i fattori, quelle relative ai rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente. Sono poi definite informazioni ambientali, oltre a quelle relative allo stato della salute e della sicurezza umana, anche quelle connesse alla contaminazione della catena alimentare.

Possiamo anche riconoscere sinergie di approcci con altre normative comunitarie che perseguono una “lettura integrata” dei possibili impatti di specifiche attività produttive (vedi la Direttiva 96/61/CE conosciuta con l'acronimo Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC, recepita con il D.Lgs.372 del 4/8/1999)., e che intendono favorire un approccio integrato al problema ambientale, con la ferma convinzione che approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'acqua, nell'aria o sul suolo possano di fatto incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento da un settore all'altro. E che pertanto pongono significativamente alla base dei processi decisionali della Pubblica Amministrazione un supporto conoscitivo efficace ed integrato, ponendo le basi per una impostazione delle strategie che le Autorità Pubbliche dovrebbero adottare per consolidare, valorizzare, usare e diffondere al massimo i propri patrimoni conoscitivi in materia ambientale. Altre sinergie di approcci possono essere lette anche nella recentissima Direttiva 2007/2/CE del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), anch'essa focalizzata sui “problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione, all'accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali”⁴.

Tabella 2 - Definizione di pubblico (soggetti titolari del diritto di accesso)

CONVENZIONE DI AARHUS	DIRETTIVA EUROPEA 4/2003	D.LGS.195/2005
(artt. 2 e 4)	(artt. 2 e 3)	(artt. 2 e 3)

⁴ Al punto (7) delle considerazioni iniziali, la Direttiva “Inspire” recita: “Esiste una certa sovrapposizione tra le informazioni territoriali trattate dalla presente direttiva e le informazioni di cui alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (1). La presente direttiva è applicabile fatta salva la direttiva 2003/4/CE.”

<p>Il termine “pubblico” indica una o più persone fisiche o morali e, conformemente alla legislazione o al costume del paese, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da queste persone.</p> <p>Ogni Parte fa in modo tale che, con riserva dei seguenti paragrafi di questo articolo, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico, nell’ambito della loro legislazione nazionale, le informazioni sull’ambiente che vengono loro richieste, comprese, se viene richiesto loro e con riserva del punto b) di cui sotto, le copie dei documenti in cui queste informazioni sono effettivamente annotate, che questi documenti presentino altre informazioni o no:</p> <p>a) senza che il pubblico debba far valere un interesse particolare;</p>	<p>«pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e, secondo la legislazione o la prassi nazionale, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.</p>	<p>«pubblico»: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche</p> <p>L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ definitivamente stabilito che il diritto all’accesso alla informazione ambientale prescinde dall’esistenza e dalla verifica di una qualsivoglia posizione di interesse qualificato. Ed anzi si ribalta l’approccio affermando che di norma deve essere garantito il pieno accesso all’informazione detenuta dalla Autorità Pubblica, indicando i casi in cui è prevista una esclusione di tale diritto.

Tabella 3 - Limiti e vincoli all'accesso (quali dati possono non essere resi accessibili, perchè, ecc.)

CONVENZIONE DI AARHUS	DIRETTIVA EUROPEA 4/2003	D.Lgs.195/2005
<p>(art. 4) Accesso all’informazione sull’ambiente</p> <p>Una richiesta d’informazioni sull’ambiente può essere respinta se:</p> <p>a) l’autorità pubblica alla quale viene indirizzata la domanda non è in possesso delle informazioni richieste;</p> <p>b) la domanda è palesemente irregolare o formulata in termini troppo generali;</p> <p>c) la domanda verte su documenti che sono in corso di elaborazione o riguarda comunicazioni interne di autorità pubbliche, a condizione che quest’eccezione sia prevista dal diritto interno o dalla consuetudine, tenuto conto dell’interesse che la divulgazione delle informazioni richieste avrebbe per il pubblico.</p> <p>4. Una richiesta d’informazioni sull’ambiente può essere respinta nel caso in cui la divulgazione di queste informazioni avesse delle conseguenze sfavorevoli su:</p> <p>a) il segreto delle delibere delle autorità pubbliche, qualora il segreto sia previsto dal diritto interno;</p> <p>b) le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;</p>	<p>(art. 4) Eccezioni</p> <p>Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi:</p> <p>a) se le informazioni richieste non sono detenute dall’autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta o per suo conto. In tal caso, se detta autorità è al corrente che l’informazione è detenuta da o per conto di un’altra autorità pubblica, trasmette il più presto possibile la richiesta a quest’ultima autorità e ne informa conseguentemente il richiedente o comunica a quest’ultimo l’autorità pubblica dalla quale ritiene sia possibile ottenere l’informazione richiesta;</p> <p>b) se la richiesta è manifestamente infondata;</p> <p>c) se la richiesta è formulata in termini troppo generici, alla luce dell’articolo 3, paragrafo 3;</p> <p>d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti;</p> <p>e) se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione.</p> <p>Qualora una richiesta venga respinta sulla base del fatto che riguarda materiale in corso di completamento, l’autorità pubblica riporta il nome dell’autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale sarà pronto.</p> <p>2. Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:</p> <p>a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;</p> <p>b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica</p>	<p>(art. 5) Casi di esclusione del diritto di accesso</p> <p>L’accesso all’informazione ambientale e’ negato nel caso in cui:</p> <p>a) l’informazione richiesta non e’ detenuta dall’autorità pubblica alla quale e’ rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l’autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l’informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest’ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l’autorità pubblica dalla quale e’ possibile ottenere l’informazione richiesta;</p> <p>b) la richiesta e’ manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all’articolo 1;</p> <p>c) la richiesta e’ espressa in termini eccessivamente generici;</p> <p>d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l’autorità pubblica informa il richiedente circa l’autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;</p> <p>e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell’interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.</p>

<p>c) il giusto corso della giustizia, la possibilità per qualsiasi persona di essere giudicata in maniera equa o la capacità di un'autorità pubblica di svolgere un'inchiesta d'ordine penale o disciplinare;</p> <p>c) il segreto commerciale o industriale qualora questo segreto sia protetto dalla legge al fine di difendere un legittimo interesse economico. In questo ambito, devono essere divulgate le informazioni sulle emissioni che sono pertinenti alla tutela dell'ambiente;</p> <p>d) i diritti di proprietà intellettuale;</p> <p>e) il carattere riservato dei dati e/o delle pratiche personali riguardanti una persona fisica se questa persona non ha acconsentito alla circolazione di queste informazioni fra il pubblico, qualora il carattere riservato di questo tipo d'informazione sia previsto dal diritto interno;</p> <p>f) gli interessi di una terza parte che ha fornito le informazioni richieste senza esservi obbligata dalla legge oppure senza che la legge possa costringerla a ciò e che non acconsenta alla circolazione di queste informazioni; oppure</p> <p>g) l'ambiente al quale si riferiscono le informazioni, come i siti di riproduzione di specie rare.</p>	<p>o alla difesa nazionale;</p> <p>c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;</p> <p>d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;</p> <p>e) ai diritti di proprietà intellettuale;</p> <p>f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fisica qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario;</p> <p>g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;</p> <p>h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.</p> <p>I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 2, lettere a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest'ultima concerne informazioni sulle emissioni nell'ambiente.</p> <p>In questo quadro e ai fini dell'applicazione della lettera f), gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p>	<p>2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:</p> <p>a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;</p> <p>b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;</p> <p>c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;</p> <p>d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;</p> <p>e) ai diritti di proprietà intellettuale;</p> <p>f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;</p> <p>g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;</p> <p>h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le caratteristiche del diritto all'informazione ambientale l'hanno fatto ormai riconoscere quale un vero e proprio diritto soggettivo pubblico: i cittadini non sono solo soggetti destinatari passivi delle informazioni di volta in volta diffuse dalle autorità competenti, ma possono attivarsi autonomamente per ottenerle.

Il diritto di informazione sullo stato dell'ambiente si configura come un'ipotesi particolare del diritto di accesso ai documenti, diritto peraltro finalizzato non solo a dare attuazione al più generale diritto all'informazione, ma anche al diritto di partecipazione al procedimento e al diritto di difesa in giudizio. Si tratta, quindi, di un diritto che si pone in posizione strumentale per l'esercizio di ulteriori e rilevanti diritti.

Tabella 3 - Modalità di diffusione attiva eventualmente previste (es.: diffusione di un catalogo dei dati ambientali)

CONVENZIONE DI AARHUS	DIRETTIVA EUROPEA 4/2003	D.LGS.195/2005
(art. 5) Raccolta e divulgazione d'informazioni sull'ambiente	(art. 7) Diffusione dell'informazione ambientale	(art. 4) Cataloghi e punti d'informazione

<p>Ogni Parte controlla affinché, nell'ambito della legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni sull'ambiente in modo trasparente e affinché tali informazioni siano realmente accessibili, in particolare:</p> <p>a) fornendo al pubblico le indicazioni sufficienti circa il tipo e il tenore delle informazioni sull'ambiente in possesso delle autorità pubbliche competenti, circa le principali condizioni alle quali queste informazioni sono rese disponibili e accessibili e circa la procedura da seguire per ottenerle;</p> <p>b) prendendo e mantenendo delle disposizioni pratiche, per esempio:</p> <p>i) nel redigere gli elenchi, i registri o gli schedari accessibili al pubblico;</p> <p>ii) obbligando i funzionari a prestare il proprio contributo al pubblico che cerca di avere accesso alle informazioni, in virtù di questa Convenzione; e</p> <p>iii) stabilendo dei punti di contatto; e</p> <p>c) fornendo gratuitamente l'accesso alle informazioni sull'ambiente che figurano negli elenchi, nei registri o negli schedari previsti al punto b) i) di cui sopra.</p> <p>3. Ogni Parte controlla affinché le informazioni sull'ambiente siano progressivamente disponibili nelle banche dati elettroniche alle quali il pubblico può avere accesso facilmente tramite le reti di telecomunicazione pubbliche. In particolare, devono essere accessibili in questa forma le informazioni seguenti:</p> <p>a) i rapporti sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 4 qui di seguito;</p> <p>b) i testi di legge sull'ambiente o relativi all'ambiente;</p> <p>c) all'occorrenza, le politiche, i piani e i programmi sull'ambiente o relativi all'ambiente e gli accordi che vertono sull'ambiente e</p> <p>d) altre informazioni nella misura in cui la possibilità di ottenerle in questa forma faciliterebbe l'applicazione della legislazione nazionale il cui obiettivo è di dare effetto a questa Convenzione, per quanto queste informazioni siano già disponibili in forma elettronica</p> <p>(art. 4)</p> <p>Accesso all'informazione sull'ambiente</p> <p>Le informazioni sull'ambiente di cui al paragrafo 1 di cui sopra sono a disposizione del pubblico il più presto possibile e al più tardi nel termine di un mese a partire dalla data in cui la richiesta viene sottoposta, a meno che il volume e la complessità degli elementi d'informazione richiesti non giustifichino una proroga di questo termine, che potrà essere spostato al massimo a due mesi. Il richiedente è tenuto al corrente di qualsiasi proroga del termine e delle motivazioni che lo giustificano.</p>	<p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibile.</p> <p>L'informazione resa disponibile mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche non deve comprendere l'informazione raccolta precedentemente all'entrata in vigore della presente direttiva a meno che questa non sia già disponibile in forma elettronica.</p> <p>Gli Stati membri assicurano che l'informazione ambientale sia resa progressivamente disponibile in banche dati elettroniche cui il pubblico può avere facilmente accesso tramite reti di telecomunicazione pubbliche.</p> <p>(art. 7)</p> <p>Diffusione dell'informazione ambientale</p> <p>3. Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo specifico di relazione stabilito dal diritto comunitario, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché si provveda alla pubblicazione a intervalli regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali e, a seconda dei casi, regionali o locali sullo stato dell'ambiente. Detti rapporti contengono informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto.</p> <p>4. Fatto salvo qualsiasi obbligo specifico stabilito dalla normativa comunitaria, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità pubbliche, in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, provocata dalle attività umane o dovuta a cause naturali, diffondano immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in loro possesso o detenute per loro</p>	<p>Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti.</p> <p>2. L'autorità pubblica può evidenziare nei cataloghi di cui al comma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'articolo 5.</p> <p>3. L'autorità pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto.</p> <p>(art. 8)</p> <p>Diffusione dell'informazione ambientale</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.</p> <p>3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:</p> <p>a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;</p> <p>b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;</p> <p>c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;</p> <p>d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;</p> <p>e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;</p> <p>f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3;</p> <p>g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(art. 5) Raccolta e divulgazione d'informazioni sull'ambiente</p> <p>Ogni Parte agisce in modo che:</p> <p>a) le autorità pubbliche siano in possesso e aggiornino le informazioni sull'ambiente che sono utili all'esercizio delle loro funzioni;</p> <p>b) i meccanismi obbligatori siano applicati affinché le autorità pubbliche siano dovutamente informate delle attività proposte oppure in corso che rischiano di avere delle ripercussioni importanti sull'ambiente;</p> <p>c) in caso di minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, che sia imputabile ad attività umane oppure dovuta a cause naturali, tutte le informazioni capaci di permettere al pubblico di prendere dei provvedimenti per prevenire o limitare eventuali danni e che sono in possesso dell'autorità pubblica siano divulgate immediatamente e senza indugi alle persone che rischiano di essere coinvolte.</p>	<p>conto che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia</p> <p>5. Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, possono applicarsi agli obblighi imposti dal presente articolo</p> <p>6. Gli Stati membri possono adempiere gli obblighi del presente articolo creando collegamenti a siti Internet in cui può essere reperita l'informazione</p>	<p>dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale può essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.</p> <p>5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attività umane o dovuta a cause naturali, le autorità pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per dare efficacia al diritto di accesso all'informazione ambientale, si definiscono alcuni obblighi per le Autorità Pubbliche, quali quello di definire progetti per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente, quello di rendere disponibili già dopo due anni dalla entrata in vigore del Decreto alcune informazioni, esplicitamente indicate, opportunamente organizzate in banche dati (anche creando collegamenti a sistemi informativi gestiti da altre autorità pubbliche), quello di predisporre e pubblicare appositi cataloghi dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta, quello di svolgere un ruolo attivo e tempestivo di diffusione di tutte le informazioni detenute in caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente.

Tabella 6 - Caratterizzazione dell'informazione che viene resa accessibile (titolarità, documentazione, qualità, ecc.)

CONVENZIONE DI AARHUS	DIRETTIVA EUROPEA 4/2003	D.Lgs.195/2005
	<p>(art. 8) Qualità dell'informazione ambientale</p> <p>Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni raccolte dagli stessi o per loro conto siano aggiornate, precise e confrontabili.</p> <p>2. Qualora venga loro richiesto, nella risposta a una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera b), le autorità pubbliche indicano al richiedente dove possono essere reperite le informazioni, se disponibili, relative al procedimento di misurazione, compresi i metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi utilizzati per raccogliere l'informazione, ovvero fanno riferimento alla procedura normalizzata utilizzata.</p>	<p>(art. 9 c.1 e 2) Qualità dell'informazione ambientale</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorità pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifiche tecniche da approvare con le modalità di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.</p>

Acquisisce rilevanza anche la qualità dell'informazione ambientale raccolta dalle autorità pubbliche. Trattandosi di una risorsa primaria su cui devono basarsi i processi decisionali della Pubblica Amministrazione risulta importante attribuire alla conoscenza ambientale le indispensabili

attenzioni volte a migliorarne sempre di più la qualità e l'organizzazione e la capacità di promuovere l'istruzione ecologica al fine di far capire meglio quello che l'ambiente e lo sviluppo durevole sono e di incoraggiare il grande pubblico a prestare attenzione alle decisioni che incidono sull'ambiente e lo sviluppo duraturo e di partecipare a queste decisioni.

Su tali aspetti occorre richiamare anche l'evoluzione che in questi anni ha avuto la definizione di sempre più efficaci modalità di documentazione del dato (prima di tutto del dato geografico, giungendo, attraverso vari step, alla definizione della norma ISO 19115), proprio allo scopo di caratterizzare il dato secondo modalità omogenee e consentirne l'utilizzo più efficace e consapevole.

E' previsto che i diversi Stati che hanno siglato la Convenzione di Aarhus producano un rapporto sullo stato di attuazione della convenzione stessa⁵. Da quello predisposto dall'Italia (Ministero dell'Ambiente) il 9 febbraio 2005, estrapoliamo di seguito alcune parti.

<p>ARTICOLO 4 (accesso alle informazioni) Elencare le misure legislative, regolamentari, e di altra natura, poste in essere per dare attuazione all'articolo 4, con particolare riferimento alle misure atte a garantire che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - il richiedente non sia tenuto a manifestare il proprio interesse e che il materiale sia fornito come richiesto (par 1), - i termini siano rispettati (par 2), - le deroghe all'accesso siano fissate e l'interesse pubblico sia comunque preso in considerazione (par 3 e 4), - l'autorità pubblica che non possiede l'informazione si attivi di conseguenza (par 5), - che il diniego possa riguardare anche solo parti di un documento (par 6), - che il diniego sia soggetto a limiti temporali (par 7), - che i costi non siano inadeguati o sproporzionati (par 8). 	<p>..... Ostacoli incontrati</p> <p>Di fatto il pubblico non fa ampio uso dei diritti di accesso alle informazioni ambientali di cui è titolare ai sensi del d.lgs 39/97. Il livello di richieste di accesso dipende dal grado di consapevolezza delle tematiche ambientali raggiunto dalle comunità locali, dagli sforzi profusi nel divulgare le informazioni, e dal dibattito generatosi intorno a determinate questioni maggiormente controverse. Il recepimento della direttiva 2003/4/CE, in via di ultimazione, permetterà di intensificare le misure volte a sensibilizzare la popolazione sui problemi ambientali. Uno dei principali ostacoli all'accesso è stato risolto dal d.lgs. 39/97, in quanto la normativa precedentemente vigente (articolo 25 della legge 241/90, che continua ad applicarsi a tutti i documenti amministrativi che non contengono informazioni ambientali) prevedeva che la richiesta di accesso fosse motivata. La distinzione tra documenti amministrativi (disciplinati dalla l.241/90, per i quali è necessaria la motivazione) e informazioni ambientali (disciplinate dal d.lg. 39/97) non è sempre chiarissima.....</p>
<p>ARTICOLO 5 (diffusione delle informazioni) Elencare le misure legislative, regolamentari, e di altra natura, poste in essere per dare attuazione all'articolo 5, con particolare riferimento alle misure atte a garantire che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le autorità pubbliche siano in possesso delle informazioni e le aggiornino; vi sia un adeguato flusso di informazioni, e una tempestiva diffusione delle informazioni in caso di 	<p>.... Buona parte delle misure volte a diffondere le informazioni ambientali provengono poi dalle agenzie per la protezione dell'ambiente (APAT, ARPA, APPA) così come dalle varie istituzioni centrali e locali.</p> <p>Ampio uso viene fatto dei siti web, anche allo scopo di diffondere la normativa ambientale, le politiche, i rapporti, le proposte, gli studi ed altri documenti simili.</p> <p>....</p> <p>Il sistema agenziale, presieduto dal Direttore Generale dell'APAT, collega in rete le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente</p>

⁵ Al punto (22) delle considerazioni iniziali, la Direttiva 2003/4/CE recita: "È opportuno che, dopo l'entrata in vigore, la presente direttiva sia oggetto di valutazione ogni quattro anni, alla luce dell'esperienza acquisita e previa presentazione dei pertinenti rapporti da parte degli Stati membri, e sia soggetta a revisione su tale base. La Commissione dovrebbe presentare una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio."

<p><i>emergenza (par 1),</i> <i>- la diffusione sia trasparente e le informazioni effettivamente disponibili (par 2),</i> <i>- le informazioni siano progressivamente trasferite su banche dati elettroniche accessibili al pubblico (par 3),</i> <i>- siano pubblicati rapporti nazionali sullo stato dell'ambiente (par 4),</i> <i>- siano rese accessibili anche le leggi ambientali, i decreti, i trattati internazionali, i piani, programmi etc (par 5 e 7),</i> <i>- le imprese ed i soggetti potenzialmente inquinanti siano incoraggiati ad informare il pubblico sull'impatto derivante dalle loro attività/prodotti (par 6),</i> <i>- siano diffuse sufficienti informazioni sui prodotti (par 8),</i> <i>- siano istituiti registri nazionali di inquinanti (par 9).</i></p>	<p>(ARPA, APPA)..... Le fonti principali d'informazione per le pubbliche autorità sono i vari istituti ed enti incaricati di compiere studi e raccogliere dati. Tra questi, si possono menzionare le agenzie per la protezione ambientale (APAT, ARPA, APPA), il CNR, l'ENEA, l'ISTAT, l'ICRAM, l'ISS, le Università, le ONG.. Al fine di assicurare un adeguato flusso d'informazioni è stato creato il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINANet), una rete con il compito di raccogliere, elaborare e diffondere dati ed informazioni derivanti dal monitoraggio ambientale e dai sistemi informativi nazionali e locali attraverso la rete delle "istituzioni di riferimento". Nello specifico, i nodi principali del sistema sono rappresentati da: - APAT, responsabile del coordinamento generale e dei rapporti con la rete europea EIONet, - i focal point regionali, che assumono il ruolo di punti di riferimento sul territorio, - i Centri Tematici Nazionali, che forniscono il supporto operativo all'APAT per la gestione dei dati e delle informazioni relative a un tema ambientale specifico attraverso una serie di Istituzioni di Riferimento.....</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risulta chiaro che diversa strada sia ancora da percorrere: la mole delle conoscenze da raccogliere, organizzare, integrare, catalogare, diffondere è enorme, e tale compito non è realizzabile se non perseguendo la completa sinergia delle diverse autorità pubbliche, possibilmente in contesti specificatamente progettati e strutturati quali la Rete SINANet.

In tale contesto, poi, è possibile ipotizzare un ruolo importante dei Punti Focali Regionali (o Regional Focal Point), in quanto soggetti specificatamente definiti per svolgere un ruolo in materia di informazioni ambientali.

Infatti, come risulta dal "Programma di sviluppo del sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale ex art. 4 D.M. Ambiente del 29-10-1998", approvato il 22.11.2001, il Punto Focale Regionale, in qualità di polo regionale della rete SINANET, è responsabile di:

- assicurare la disponibilità (visibilità) dei dati e delle informazioni ambientali di interesse del Sistema nazionale, prodotti all'interno del territorio regionale;
- assicurare le elaborazioni dei dati di interesse nazionale, al fine di realizzare prodotti e servizi informativi di interesse del sistema nazionale ;
- garantire il flusso delle informazioni all'interno della rete SINANet.

Per le funzioni suddette, il PFR è una struttura tecnica competente in materia di gestione dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio, dai controlli ambientali e della integrazione delle diverse fonti informative.

I PFR sono i principali attuatori del Sistema a livello territoriale, in quanto responsabili di veicolare opportunamente le informazioni prodotte nell'ambito regionale, in primo luogo quelle presenti nel SIRA e derivanti da controlli ambientali, in modo che siano utilizzabili dalla rete SINANet, garantendo l'elaborazione di tutti i dati necessari al Sistema secondo regole concordate a livello nazionale sulla base delle proposte elaborate dall'ANPA con il supporto operativo dei CTN.

Il PFR⁶ è il soggetto quindi che, in quanto referente regionale del Sistema nazionale per le materie suddette, rappresenta i diversi soggetti produttori di dati ambientali o di interesse ambientale nel ruolo di interlocutore ed interfaccia per quanto riguarda i flussi informativi.

E' possibile allora immaginare che proprio i PFR possano e debbano essere i principali artefici di quel processo di progettazione e realizzazione di tutti quei meccanismi che la normativa, nazionale ed europea, prevedono per perseguire e garantire una efficace accessibilità dell'informazione ambientale.



⁶ Dal “Programma di sviluppo del sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale ex art. 4 D.M. Ambiente del 29-10-1998”: “I Punti Focali Regionali sono un elemento fondamentale della rete e quindi dell'intero Sistema conoscitivo nazionale; alla loro funzionalità è subordinata l'alimentazione della base conoscitiva nazionale con i dati derivanti dalle attività di monitoraggio e controllo, ed il coordinamento a livello regionale delle attività programmate a livello nazionale. Pertanto la definizione del quadro completo di queste strutture è considerata un'azione prioritaria del presente programma.

La loro definizione ed attivazione deve avvenire attraverso una designazione delle regioni e delle province autonome.

Per le funzioni che sono chiamati a ricoprire, devono essere strutture tecniche competenti in materia di monitoraggio ambientale e gestione dati.

Per quanto concerne la struttura più appropriata a svolgere il ruolo PFR, l'indicazione dell'ANPA è che la designazione delle Agenzie ambientali rappresenti uno dei fattori che maggiormente potrà contribuire al successo del nuovo Sistema nazionale”